



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII**  
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA - FAX 06.46834023

### VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 8 novembre 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della ABITHAL SERVICES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità collettiva ex L. n. 223/1991.

Sono presenti:

- Per ABITHAL SERVICES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, Giampiero Casati;
- Per l'UNIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA, Roberta Rossetti;
- Per la FILCAMS CGIL Naz. Ie, Cristian Sesena;
- Per la FISASCAT CISL Naz. Ie, Marco Demurtas;
- Per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Lazio, Lombardia e Puglia, per la O.S. Uiltucs Uil, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

### PREMESSO CHE

- La Società Abithal Services s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Milano, opera nel settore della commercializzazione di prodotti in alluminio per l'edilizia con centri di distribuzione siti in Lombardia, Lazio e Puglia, applica il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi ed occupa complessivamente alle proprie dipendenze 14 lavoratori (di cui un dirigente);

- all' fine di far fronte alla pesante crisi economica nazionale ed internazionale, la società è

*mas*

stata ammessa al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per la durata di 12 mesi a decorrere dal 5 ottobre 2009 al 4 ottobre 2010;

- il perdurare della crisi ha reso insufficiente l'ammortizzatore sociale *de quo*, costringendo la Società a deliberare, in data 23 settembre 2010, lo stato di liquidazione volontaria;
- con comunicazione dell'8 ottobre 2010, la Società ha aperto una procedura di mobilità collettiva ex l. n. 223/1991 per la totalità delle maestranze occupate, pari a 26 unità;
- la suddetta procedura si è conclusa in fase sindacale in assenza di accordo, pertanto, con nota prot. n. 15/VII/21474 del 21 ottobre 2010, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento della fase amministrativa;
- con atto notarile del 28 ottobre 2010, la Società ha trasferito, con decorrenza 1 novembre 2010, l'unità produttiva di Settimo Milanese (MI) ed i relativi 12 lavoratori alla Società Abithal Aluminium System s.r.l.;
- con nota Prot. n. 15/VII/22544 del 3 novembre 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

### CONSIDERATO

L'art. 19, co. 10 bis, D. L. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge dall'art.1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e modificato dall'art. 2, co 136, Legge 191/09 (Legge Finanziaria 2010), che prevede che "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 223/91, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente alla indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009, agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247".

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parti integrante.

1. Le Parti concordano - al fine di ottenere la misura di integrazione al reddito - di concludere positivamente la fase amministrativa della procedura di mobilità avviata dalla Società e di richiedere l'attivazione della misura di cui al richiamato **art. 19, comma 10-bis** per un numero massimo di **13 lavoratori**, per la durata di **12 mesi a decorrere dal 16 novembre 2010**.
2. I lavoratori saranno licenziati nel termine di legge di 120 giorni dalla stipula del presente accordo.
3. La Società presenterà istanza ai fini del pagamento diretto da parte dell'Inps, vista l'impossibilità di anticipare il trattamento.
4. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
5. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali relativi recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa ai sensi dell'art. 4, co. 7 e 15, L. 223/1991, anche ai fini dell'attivazione della misura di cui al richiamato art. 19, comma 10 bis, del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge dall'art.1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2.**

Letto, confermato e sottoscritto

ABITHAL SERVICES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

UNIONE CONFCOMMERCIO

ITALIA LAVORO

OO.SS

MINISTERO DEL LAVORO